



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
40	29/07/2024	50	17	5

**Oggetto:**

Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - D.Lgs.n. 36/2003 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019 - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Ditta Asi-Dev Ecologia SRL - Discarica RSU sita in localita' Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV) - Variante sostanziale al progetto di gestione post- mortem approvato con D.D. n. 159 del 21/11/2019 e successivo D.D. n. 10 del 26/01/2021.

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 686DFF8C6E97A03CD842238711F71313FDF686C6

Allegato nr. 1 : F531AD25D98ED94A067813D470109A8A89F0E2E7

Allegato nr. 2 : 9ECB6C7ED65CC66E108CF786C24FC556772E9844

Allegato nr. 3 : 2FE65B33EAA54337669B78B7C8F18C2AC6F04BA9

Allegato nr. 4 : 8618E9731433F370D16C73F416A962838364345C

Frontespizio Allegato : D287C294E4CECE48C4EC8CCB8FFAD4C8F747CDC8



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Ing. Pace Massimo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>40</b>	<b>29/07/2024</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

*Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - D.Lgs.n. 36/2003 e ss.mm.ii. - D.G.R.C. n. 8/2019 - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Ditta Asi-Dev Ecologia SRL - Discarica RSU sita in localita' Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV) - Variante sostanziale al progetto di gestione post- mortem approvato con D.D. n. 159 del 21/11/2019 e successivo D.D. n. 10 del 26/01/2021.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c) che il D.Lgs 36/2003 stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
- d) che con D.D. n. 159 del 21/11/2019 è stato approvato con prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem della discarica RSU con stabilizzazione del movimento di versante per rifiuti non pericolosi, sita in località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino (AV), presentato dalla società ASI-DEV Ecologia s.r.l.;
- e) con nota dello STAFF Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot. n. 26102 del 15/01/2020 è stata trasmessa copia del ricorso ad istanza della società ASI-DEV Ecologia S.r.l. contro la Regione Campania e nei confronti del Comune di Ariano Irpino per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, del Decreto Dirigenziale n. 159 del 21/11/2019;
- f) che il TAR Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, con propria ordinanza n. 99/2020 - Camera di Consiglio del 12/02/2020, ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla previsione dell'utilizzo del biostabilizzato per la copertura superficiale (capping) della discarica de qua, prescrivendo un supplemento istruttorio ai fini di una congrua motivazione, e con successiva ordinanza n. 1501 del 21/10/2020 ha determinato che: *"...nelle more della decisione nel merito, occorre acquisire agli atti di causa, ai sensi degli artt. 63, comma 1e 64, comma 3, cod. Proc. Amm.: a) a cura della ricorrente, la documentazione richiesta con nota regionale del 28/08/2020, prot. n. 391653; b) a cura dell'amministrazione regionale resistente, il provvedimento definitivo circa l'istanza del 3 agosto 2020, prot. n. 365932 ovvero, qualora questo non sia stato ancora adottato, una dettagliata relazione circa lo stato dell'instaurato procedimento autorizzatorio....omissis e dalla Regione Campania entro i 60 giorni successivi all'anzidetto adempimento a cura di parte ricorrente..."*;
- g) che con D.D. n. 10 del 26/01/2021, facendo seguito alla richiamata ordinanza del TAR di Salerno, è stato approvato (con prescrizioni), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 il progetto per l'utilizzazione del biostabilizzato (codice EER 19 05 03) ai fini della copertura finale della discarica de qua, avente le caratteristiche conformi alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018 e proveniente dagli STIR della Regione Campania (con priorità di utilizzo del materiale prodotto nella Provincia di Avellino ed in subordine della Provincia di Benevento e Salerno) ;
- h) che con nota prot. n. 505681 del 13/10/2021 dello STAFF 60 01 93 - Ufficio Speciale Avvocatura Regionale è stata trasmessa copia dell'avviso di pubblicazione della Sentenza del TAR Campania – Sezione Salerno II n. 1563/2021 del 28/06/2021, inerente il giudizio in oggetto, nel quale si riporta che *"...alla luce della richiamata sopravvenienza provvedimento, costituita dall'emanazione del D.D. n. 10 del 26 gennaio 2021, il quale ha assorbito e sostituito l'impugnato D.D. n. 159 del 21 novembre 2019, nonché alla luce dell'espressa dichiarazione attorea di sopraggiunto difetto di interesse a ricorrere...PQM...il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile..."* ;

## **EVIDENZIATO CHE:**

1. con nota pec del 06/07/2023, acquisita al prot. reg. n.346462 in data 07/07/2023, la Società ASI-DEV Ecologia SRL ha comunicato a questo ufficio la circostanza di trovarsi in seria difficoltà circa il reperimento dei materiali necessari al completamento del progetto di cui ai richiamati D.D. n. 159 del 21/11/2019 e successivo D.D. n. 10 del 26/01/2021 ed ha presentato, contestualmente, una richiesta di variante progettuale, allegando alla stessa un elaborato tecnico preliminare;
2. a seguito di un preventivo esame della documentazione trasmessa questa UOD ha comunicato, con nota prot. reg. n. 373159 del 24/07/2023, alla Società ASI-DEV Ecologia SRL la necessità di integrare tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla DGR n. 8/2019, avendo la variante proposta carattere sostanziale;
3. con nota pec del 08/09/2023, acquisita agli atti in data 11/09/2023 al prot. n. 425263, successivamente integrata con nota pec del 03/10/2023, acquisita in data 04/10/2023 al prot. n. 470102, la Società ASI-DEV Ecologia SRL ha prodotto la documentazione richiesta con la richiamata nota prot. reg. n. 373159 del 24/07/2023;
4. con nota prot. n. 486612 del 11/10/2023 questa UOD, dopo aver approfondito preliminarmente gli atti progettuali prodotti e facendo seguito a diverse interlocuzioni avute con gli STIR ubicati in regione Campania (relativamente alla disponibilità di materiale biostabilizzato conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018) e con RFI (in ordine alla disponibilità di terre e Rocce da scavo qualificate come sottoprodotto ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 120 del 2017), ha comunicato il mancato avvio del procedimento disponendo alla Società ASI-DEV Ecologia SRL *"...l'esecuzione di tutte le attività previste del D.D. n. 159 del 21/11/2019 e dal successivo D.D. n. 10 del 21/01/2021 in merito alla gestione post-mortem della discarica in oggetto..."*;

## **RILEVATO CHE:**

- facendo seguito ad un'ulteriore corrispondenza avuta con gli STIR della Regione Campania sono state rilevate delle criticità in ordine alla effettiva disponibilità di materiale biostabilizzato (codice EER 19 05 03 – compost fuori specifica) conforme alle specifiche di cui alla DGR n. 693 del 31/10/2018;
- la ditta ASI-DEV Ecologia SRL con nota pec del 09/01/2024, acquisita agli atti al prot. n. 13666 in data 10/01/2024, successivamente integrata e rettificata con note acquisite agli atti prot. n. 67549 del 07/02/2024 e prot. n. 76985 del 13/02/2024, ha chiesto un riesame dell'istanza di variante del progetto di gestione post-mortem della discarica de qua, proponendo nuova documentazione tecnica integrativa rispetto a quella precedentemente trasmessa;
- con nota prot. n. 111583 del 01/03/2024 è stata indetta e convocata, in ottemperanza all'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e agli art. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la relativa Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 29/03/2024;
- con nota prot. n. 159150 del 27/03/2024 la scrivente UOD ha rinviato, per esigenze organizzative, la data della prima seduta dei lavori della CDS al giorno 05/04/2024;
- con nota prot. n. 31282 del 27/03/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 160255, l'ASL- Dipartimento di Avellino ha espresso "...per quanto di propria competenza, ovvero agli aspetti-igienico sanitari, nulla osta al progetto di variante...";
- il giorno 05/04/2024 si è tenuta la prima seduta della CDS, il cui verbale è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati con nota prot. reg. n. 177046 del 08/04/2024, nell'ambito della quale, facendo seguito ad una serie di richieste di integrazioni e chiarimenti nei confronti della Società ASI DEV Ecologia S.R.L. (in particolare da parte del Presidente della Conferenza, dell'ARPAC- Dipartimento di Avellino, del Comune di Ariano Irpino), sono stati aggiornati i lavori;

- con nota prot. n. 10198 del 22/04/2024, acquisita gli atti in pari data al prot. reg. n. 202429, l'EIC-Avellino ha rappresentato di non avere competenza rispetto al procedimento in oggetto;
- con nota pec del 03/06/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 275021, successivamente rettificata ed integrata con nota pec del 12/06/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n.293131, sono stati trasmessi, da parte del soggetto istante, gli atti integrativi richiesti dagli Enti partecipanti alla prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 05/04/2024;
- con nota prot. n. 296138 del 14/06/2024 lo scrivente ufficio ha convocato, in ottemperanza all'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e agli art. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la seconda seduta, della Conferenza di Servizi per il giorno 17/07/2024;
- in data 17/07/2024 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti invitati con nota prot. n. 356809 del 18/07/2024, nell'ambito della quale è emerso, tra l'altro, sostanzialmente quanto segue:

- *“...Viene discusso, a tal proposito, il primo elemento di modifica progettuale consistente nella possibilità, da parte del soggetto istante, di essere autorizzato a ricevere materiale biostabilizzato in ingresso (rifiuti aventi codice EER 19.05.03 conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018), **per la sola copertura finale della discarica**, anche da altri impianti privati, ed in particolare da stabilimenti appartenenti alla EDV Gestioni s.r.l. (medesimo gruppo imprenditoriale proprietario di Asidev Ecologia SRL) ubicati in Friuli Venezia Giulia, **atteso che gli STIR della Regione Campania, ad oggi, non garantiscono tale disponibilità**. Relativamente a tale aspetto l'amministratore Unico della Società Asidev Ecologia SRL, Dott. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OM, rappresenta che il gruppo imprenditoriale di appartenenza ha appena ottenuto una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per un impianto sito in Trinitapoli (Provincia di BAT – Regione Puglia), in grado di produrre materiale biostabilizzato conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018 e chiede, contestualmente, se esistono elementi ostativi al suo impiego (in aggiunta a quello proveniente dagli impianti ubicati in Friuli Venezia Giulia) per la copertura finale della discarica. Il Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, non rileva particolari problematiche al riguardo, fermo restando che **detto materiale** (la cui tracciabilità dovrà essere sempre fruibile agli organi adibiti ad eventuali controlli in merito), indipendentemente dall'opificio di origine e così come riportato negli elaborati progettuali, **dovrà essere sottoposto ad una duplice caratterizzazione**, ovvero:*

1. *in via preliminare (prima della partenza presso l'impianto di produzione) da parte di laboratori privati debitamente accreditati ai sensi della normativa vigente;*
2. *preventivamente al loro impiego (in fase di arrivo presso i luoghi adibiti allo stoccaggio in R13 indicati negli elaborati progettuali) da parte di Arpac-Dipartimento di Avellino, che si è resa disponibile ad estendere la convenzione già in atto con la suddetta Società, stipulata per il monitoraggio della discarica.*

*Viene aggiunto, inoltre, che sarà espressamente prescritta alla Ditta Asidev-Ecologia SRL, nell'atto autorizzativo che sarà emanato dall'Autorità Competente, la sottoscrizione e la trasmissione, prima dell'inizio dei lavori oggetto di variante, della convenzione sopra richiamata (che dovrà avere ad oggetto la caratterizzazione dei rifiuti biostabilizzati attraverso i laboratori dell'Arpac)...”;*

- *“...Si passa successivamente alla discussione del secondo punto della variante, ossia nella possibilità di impiegare, eventualmente ed in sostituzione anche parziale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, inerti riciclati provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati **esclusivamente per la profilatura e la regolarizzazione della discarica**. Riguardo a questo aspetto, nel confermare tale richiesta, la Ditta ribadisce quanto riportato nell'ambito della documentazione integrativa prodotta, ossia che in seguito a diverse interlocuzioni avute con RFI (in particolare con la Società Italferr SPA) è stata comunque appurata la possibilità di*

*poter usufruire di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, provenienti dai lavori di scavo della linea Napoli - Bari, raddoppio tratta Apice Orsara – I° Lotto funzionale Apice Hirpinia.*

*Nel prendere atto di quanto sopra richiesto e dichiarato dalla Società Asidev Ecologia SRL, il Responsabile del Procedimento rappresenta che nel caso in cui si dovesse ricorrere all'utilizzo di materiali recuperati provenienti dall'edilizia, a causa di mancanza di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, gli stessi dovranno avere le caratteristiche e le specifiche di cui al DM del 27 Settembre 152/2022, ossia del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, emanato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Inoltre, considerato che recentemente è stato firmato un nuovo decreto inerti da parte del Ministro del MASE, si dovrà far riferimento (quando il medesimo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore), in ordine alle caratteristiche ed alle specifiche di detti materiali, alla nuova normativa che abrogherà e sostituirà quella vigente...”;*

- *“...Si procede con la discussione del terzo punto oggetto della variante, inerente la capacità stoccabile in ogni momento del materiale biostabilizzato in cumuli. Viene confermato, nel merito, quanto convenuto in sede di prima conferenza (nonché riportato negli allegati progettuali trasmessi), ossia che il quantitativo massimo stoccabile in regime di messa in riserva R13 del materiale biostabilizzato viene ridotto ad un numero di 2 cumuli da 1000 tonnellate ciascuno, anche in considerazione della limitazione dei 5 mezzi giornalieri in ingresso dettata dagli atti autorizzativi precedenti. Si precisa, altresì, che i medesimi non necessitano di basamenti impermeabili, né tantomeno di canali di raccolta delle acque (in quanto mantenuti all'interno della discarica stessa), fermo restando la previsione di un materiale geotessile che funga da elemento fisico per la separazione che permetta, tra l'altro, la rimozione del materiale in caso di non conformità...”;*
- *“...Si procede con l'esame dell'ultimo punto oggetto della variante, consistente nella possibilità di poter utilizzare un deposito temporaneo, in area adiacente al bacino della discarica, per lo stoccaggio delle terre approvvigionate da impiegarsi per realizzare il sistema di copertura. A tal proposito il Responsabile del Procedimento fa presente che erano stati chiesti, dal Comune di Ariano Irpino, opportuni chiarimenti in merito. Al riguardo la Società Asidev Ecologia SRL dichiara che è stata prodotta, nell'ambito delle integrazioni trasmesse, una planimetria di riferimento che esplicita meglio le aree interessate dal deposito in esame ed aggiunge, altresì, che è stato dato puntuale riscontro alla nota prot. n. 9062/2024 del Comune di Ariano Irpino, riportata agli atti in sede prima CDS del 05/04/2024...”;*
- *“...Viene precisato, altresì, da parte del soggetto istante (conformemente a quanto riportato negli atti progettuali ed integrativi prodotti) che, in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 (così come modificato e integrato dal D. Lgs.121/2020), dopo il completamento del sistema di copertura e preliminarmente al recupero vegetazionale della superficie di discarica si procederà alla fertilizzazione del terreno con impiego di compost per le opere a verde. Viene convenuta, inoltre, relativamente al cronoprogramma lavori già assentito, la trasmissione di un nuovo scadenziario delle attività da implementare entro 15 giorni dalla emanazione dell'atto autorizzativo oggetto della presente variante da parte dell'Autorità Competente...”;*
- *“...Si passa successivamente alla lettura della nota Arpac-Dipartimento di Avellino acquisita al prot. reg. n.351690 in data 16/07/2024 (ALLEGATO 1), nell'ambito della quale viene espresso parere favorevole al progetto in esame con l'evidenziazione, tra l'altro, in merito alla percentuale di miscelazione tra biostabilizzato e terreno vegetale, prescritta, nella misura del 50% fra le due componenti, dalla DGRC n. 10 del 26/01/2021, della permanenza di “...dubbi interpretativi, in quanto non viene specificato se la misura indicata sia in peso o in volume...”...”;*
- *“...Viene quindi data lettura della nota del Comando VVF di Avellino prot. n. 16262 del 17/07/2024 (ALLEGATO 2), in cui si chiede alla Società Asidev Ecologia SRL “... di svolgere nuovamente i necessari approfondimenti per rideterminare, con ogni certezza, che le*

quantità massime globali in ciclo di biogas non siano mai superiori a 25Nm<sup>3</sup>. In caso contrario dovrà prodursi richiesta di valutazione progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011...". L'amministratore Unico della suddetta Ditta, Dott. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OM, sul punto dichiara che già in passato sono stati effettuati monitoraggi appropriati, che hanno evidenziato valori sotto la soglia di cui sopra. In ogni caso, la Ditta dichiara che saranno implementate tutte le attività di controllo necessarie e richieste dal Comando dei VVF di Avellino, aggiungendo che in caso di superamento dei valori soglia saranno poste in essere tutte le attività previste dalla normativa antincendio...";

- "...Interviene il Responsabile del Procedimento, Dott. Gerardo Malanga, il quale nell'esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole fa presente che le determinazioni del Comando dei VVF saranno inserite nell'atto autorizzativo sotto forma di prescrizioni e rappresenta, altresì, che ai fini dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti stabilizzati aventi codice EER 19.05.03 (nonché preventivamente all'inizio dei lavori previsti) sarà necessario produrre, ai sensi della parte V della DGRC n. 8/2019, idonea garanzia finanziaria debitamente autenticata da un Notaio...";
- "...Il Presidente, Ing. \*\*\*OMISSIS\*\*\*, esprime una valutazione favorevole sulla base della documentazione integrativa prodotta, dei chiarimenti esposti in Conferenza e delle posizioni espresse dagli Enti intervenuti e prende atto, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241-1990, delle dichiarazioni fornite dal soggetto istante, della valutazione positiva del Responsabile del Procedimento, della nota EIC prot. n. 10198 del 22/04/2024 (nell'ambito della quale l'Ente de quo ha confermato di non avere competenza nel procedimento in oggetto), del nulla osta espresso dall'ASL-Dipartimento di Avellino con nota prot. n. 31282 del 27/03/2024, del parere favorevole espresso dall'Arpac-Dipartimento di Avellino con nota acquisita al prot. reg. n.351690 del 16/07/2024. Pertanto, acquisito l'assenso degli Enti invitati che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito o che non si sono espressi in maniera definitiva (Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino, Comando VVF di Avellino, Asl – Grottaminarda, Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, Comunità Montana Valle Ufita, Consorzio ASI, ATO Rifiuti di Avellino, U.O.D. 50.18.08 - Genio Civile di Ariano Irpino, U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa, U.O.D. 50.06.05 – Bonifiche, U.O.D. 70.05.04 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario) dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con l'approvazione del progetto di che trattasi, attesa l'unanimità dei pareri favorevoli...";

#### **PRECISATO CHE:**

- le relazioni, le dichiarazioni e gli elaborati grafici sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la variante in esame consiste, essenzialmente:

1. nella possibilità di ricevere materiale biostabilizzato, da utilizzare **esclusivamente per la copertura della discarica**, conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018 anche da altri impianti privati, ed in particolare da stabilimenti appartenenti alla EDV Gestioni s.r.l. (medesimo gruppo imprenditoriale proprietario di Asidev Ecologia SRL), atteso che gli STIR della Regione Campania, ad oggi, non garantiscono la disponibilità di rifiuti aventi le caratteristiche di cui sopra;
2. nella possibilità di impiegare, in sostituzione anche parziale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, inerti riciclati (aventi le caratteristiche e le specifiche di cui al DM del 27 Settembre 152/2022) provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati, **esclusivamente per la profilatura e regolarizzazione della discarica**;
3. nella possibilità di stoccare in ogni momento (R13), sulla parte sommitale della discarica, un quantitativo di rifiuto biostabilizzato avente codice EER 190503 fino a tonn. a 2000 tonn., in due

cumuli di 1000 tonn. (pari a 1667 mc) ciascuno e altezza non superiore ai 2 m, opportunamente zavorrati con teli impermeabili, nella zona indicata nella planimetria di riferimento acclusa alla relazione tecnica generale allegata al presente decreto (Tavola 005 – 041D01E01 - ALLEGATO 1);

4. nella possibilità di poter utilizzare un deposito temporaneo, in area adiacente al bacino della discarica, per lo stoccaggio dei materiali approvvigionate da impiegarsi per realizzare il sistema di copertura (argilla, ghiaia, sabbia e terreno vegetale), così come meglio descritto nella relazione tecnica generale allegata al presente provvedimento;

#### **PRESO ATTO:**

- della nota trasmessa dall'Arpac-Dipartimento di Avellino prot. n. 12292 del 22/02/2024, nell'ambito della quale la medesima Agenzia *"...si rende disponibile ad estendere la convenzione anche ai controlli sul rifiuto avente codice EER 19.05.03..."*;
- della dichiarazione resa dal tecnico incaricato della Ditta Asidev-Ecologia SRL in Conferenza di Servizi del 05/04/2024, Ing. \*\*\*OM, il quale ha affermato *"...che l'utilizzo del materiale biostabilizzato (avente codice EER 190503 conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018) è previsto esclusivamente per la miscelazione con terreno vegetale, da utilizzare successivamente soltanto per la copertura finale della discarica de qua (capping) e che, relativamente agli aspetti antisismici del progetto in esame, non vi sono variazioni rispetto alla documentazione già depositata ed al progetto autorizzato al Genio Civile territorialmente competente..."*;
- della dichiarazione fornita dal Dott. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*, Dirigente della UOD 70.05.04 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario, resa nella seduta di Conferenza di Servizi del 05/04/2024, il quale ha affermato che *"...attualmente nessun impianto STIR ubicato in Regione Campania riesce a produrre materiale biostabilizzato conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018..."*;
- della prescrizione riportata nella seduta di CDS del 05/04/2024 dal responsabile delegato Geom. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*, per conto della UOD 50.18.08 – Genio Civile di Ariano Irpino, rivolta al soggetto istante e consistente nel *"...dare tempestiva comunicazione e nel porre in essere tutte le attività conseguenziali, qualora vi siano modifiche alla documentazione già depositata ed al progetto già autorizzato..."*;
- del nulla osta di competenza, relativo al progetto di che trattasi, espresso dall'ASL Avellino con nota prot. n. 31282 del 27/03/2024;
- nella dichiarazione fornita dalla Ditta in sede di seconda seduta di CDS del 17/07/2024, consistente nel fatto che facendo seguito a diverse interlocuzioni avute con RFI (in particolare con la Società Italferr SPA) è stata appurata la possibilità di poter usufruire di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, provenienti dai lavori di scavo della linea Napoli - Bari, raddoppio tratta Apice Orsara – 1° Lotto funzionale Apice Hirpinia;
- della precisazione fornita in CDS del 17/07/2024 (già riportata negli atti integrativi prodotti) da parte della Ditta Asi-Dev Ecologia SRL, consistente nel procedere alla fertilizzazione del terreno con impiego di compost per le opere a verde dopo il completamento del sistema di copertura e preliminarmente al recupero vegetazionale della superficie di discarica, in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 (così come modificato e integrato dal D. Lgs.121/2020);
- della nota Arpac-Dipartimento di Avellino acquisita al prot. reg. n.351690 in data 16/07/2024, nell'ambito della quale viene espresso parere favorevole rispetto al progetto in esame;
- della nota prot. n. 16262 del 17/07/2024 trasmessa dal Comando dei VVF di Avellino, nell'ambito della quale si chiede al soggetto istante lo svolgimento di nuovi monitoraggi per la misurazione dei quantitativi massimi di biogas prodotti dalla discarica de qua con la conseguente prescrizione di produrre, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, apposita richiesta di valutazione progetto in caso di superamento delle soglie previste dalla normativa antincendio;



- della valutazione favorevole espressa dal Responsabile del Procedimento in sede di CDS del 17/07/2024;
- della non espressione definitiva (in merito al parere di competenza) e del silenzio di alcuni Enti invitati ai lavori della CDS (Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino, Comando VVF di Avellino, Asl – Grottaminarda, Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, Comunità Montana Valle Ufita, Consorzio ASI, ATO Rifiuti di Avellino, U.O.D. 50.18.08 - Genio Civile di Ariano Irpino, U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa, U.O.D. 50.06.05 – Bonifiche, U.O.D. 70.05.04 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario);

**RITENUTO**, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, in considerazione del nulla osta di competenza espresso dell'ASL -Avellino, del parere favorevole del Dipartimento Arpac di Avellino, della nota dell'EIC-Ambito Distrettuale Calore Irpino (che ha fatto presente di non avere competenze in merito), dell'acquisizione dell'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito o che non si sono espressi definitivamente (Comune di Ariano Irpino, Provincia di Avellino, Comando VVF di Avellino, Asl – Grottaminarda, Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, Comunità Montana Valle Ufita, Consorzio ASI, ATO Rifiuti di Avellino, U.O.D. 50.18.08 - Genio Civile di Ariano Irpino, U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa, U.O.D. 50.06.05 – Bonifiche, U.O.D. 70.05.04 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adequamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario), della valutazione favorevole del responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo, di approvare e autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., la variante non sostanziale innanzi descritta a meglio dettagliata negli elaborati progettuali acclusi al presente provvedimento, relativa alla gestione post-mortem della discarica RSU sita nel Comune di Ariano Irpino (AV)-Località Difesa Grande, presentata dalla società ASI-DEV Ecologia s.r.l.;

## **VISTI**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 693 del 31/10/2018;
- il D.D. 159 del 21/11/2019;
- il D.D. n. 10 del 26/01/2021;
- la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento con prot. n. 370240 del 26/07/2024 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**1. APPROVARE**, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi ed ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.36/2003, il progetto di variante sostanziale del D.D. n. 159 del 21/11/2019 e successivo D.D. n.10 del 26/01/2021 innanzi rappresentato e meglio descritto negli allegati tecnici acclusi al presente provvedimento, avente ad oggetto la chiusura e la gestione post mortem della

discarica sita nel comune di Ariano Irpino (AV) Località Difesa Grande, presentato dalla società ASI-DEV Ecologia s.r.l.;

**2. AUTORIZZARE** le operazioni di messa in riserva R13 ed R10 (trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del materiale biostabilizzato avente codice EER 19.05.03, avente le caratteristiche conformi alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018, ai fini della copertura finale della discarica de qua;

**3. PRENDERE ATTO** che:

-il materiale biostabilizzato, conforme alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018, proverrà anche da altri impianti privati, ed in particolare da stabilimenti appartenenti alla EDV Gestioni s.r.l. (medesimo gruppo imprenditoriale proprietario di Asidev Ecologia SRL), atteso che gli STIR della Regione Campania, ad oggi, non garantiscono tale disponibilità;

- è data la possibilità di stoccare istantaneamente in R13, sulla parte sommitale della discarica, un quantitativo di rifiuto biostabilizzato avente codice EER 19.05.03 fino a tonn. a 2000 tonn., in due cumuli di 1000 tonnellate ciascuno (corrispondenti a mc 1667 ciascuno, considerato il peso specifico indicato nella relazione tecnica pari a 0.6 tonn/mc) aventi altezza non superiore ai 2 m, opportunamente zavorrati con teli impermeabili, nella zona indicata nella planimetria di riferimento acclusa alla relazione tecnica generale allegata al presente decreto (Tavola 005 – 041D01E01 - ALLEGATO 1);

- è data la possibilità di impiegare, in sostituzione anche parziale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, inerti riciclati provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati per la profilatura e regolarizzazione della discarica;

- è data la possibilità di poter utilizzare un deposito temporaneo, in area adiacente al bacino della discarica, per lo stoccaggio dei materiali approvvigionate da impiegarsi per realizzare il sistema di copertura (argilla, ghiaia, sabbia e terreno vegetale);

**4. STABILIRE CHE:**

-la società ASI-DEV Ecologia SRL dovrà produrre, entro 30 giorni dalla notifica della presente autorizzazione e comunque prima dell'inizio di qualsiasi attività ad essa relativa, l'estensione della convenzione già in atto (o nuova convenzione) da stipulare con Arpac-Dipartimento di Avellino, che dovrà avere ad oggetto le modalità di campionamento del materiale biostabilizzato avente codice EER 19.05.03 proveniente da impianti appartenenti alla EDV Gestioni s.r.l. (medesimo gruppo imprenditoriale proprietario di ASI-DEV Ecologia SRL) non ubicati in Regione Campania, in considerazione di quanto stabilito dalla DGRC n. 693 del 31/10/2018;

-il rifiuto avente codice EER 19.05.03, **dovrà essere sottoposto ad una duplice caratterizzazione**, ovvero:

- a. in via preliminare (prima della partenza presso l'impianto di produzione) da parte di laboratori privati debitamente accreditati ai sensi della normativa vigente;
- b. preventivamente al loro impiego (in fase di arrivo presso i luoghi adibiti allo stoccaggio in R13 indicati negli elaborati progettuali) da parte di Arpac-Dipartimento di Avellino, previa stipulazione della convenzione di cui sopra;

- potranno essere utilizzati, esclusivamente per la profilatura e regolarizzazione della discarica, in eventuale sostituzione anche parziale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 4 del DPR. N. 120 del 2017, inerti riciclati (provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati) **certificati secondo la normativa di cui al DM del 27 Settembre 152/2022**. Si rappresenta, in considerazione della recente firma di un nuovo decreto inerti da parte del Ministro del MASE, che si dovrà far riferimento (quando il medesimo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore), relativamente alle caratteristiche ed alle specifiche di detti materiali, alla nuova normativa che abrogherà e sostituirà quella vigente;

## 5. FARE OBBLIGO alla Società Asi.Dev. Ecologia SRL di:

- trasmettere, con cadenza mensile, a questa UOD, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino, tutti i certificati delle analisi effettuate dai laboratori privati sui lotti di rifiuti aventi codice EER 19.05.03, risultati conformi alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018, che saranno trasportati presso la discarica de qua per la successiva caratterizzazione;

- trasmettere, con cadenza mensile, a questa UOD, al Comune di Ariano Irpino ed alla Provincia di Avellino, tutti i certificati delle analisi effettuate dai laboratori Arpac sui lotti di rifiuti aventi codice EER 19.05.03, che preventivamente al loro impiego dovranno rispettare le specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018;

-trasmettere, con cadenza mensile, a questa UOD, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino, qualora venissero utilizzati inerti riciclati (provenienti da impianti di recupero regolarmente autorizzati) per la profilatura e regolarizzazione della discarica, tutte le certificazioni attestanti la conformità di detto materiale alle caratteristiche ed alle specifiche previste dalla normativa vigente;

- rendere fruibile tutta la documentazione di cui sopra, nonché quant'altro ritenuto necessario (es. FIR), qualora richiesto dagli organi deputati al controllo;

**-non utilizzare e rimuovere dal luogo adibito allo stoccaggio tutti i rifiuti aventi codice EER 19.05.03 risultati non conformi, a seguito di opportuna caratterizzazione effettuata da Arpac-Dipartimento di Avellino, alle specifiche di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018. I medesimi rifiuti dovranno essere, altresì, trasportati presso idonei impianti autorizzati al loro recupero e/o smaltimento, previa debita comunicazione a questa UOD, all'Arpac-Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino;**

## 6. PRESCRIVERE, alla società ASI-DEV Ecologia SRL, che:

- a) le caratteristiche del biostabilizzato da utilizzare per la copertura della discarica dovranno essere conformi alle specifiche di cui di cui alla DGRC n. 693 del 31/10/2018 e dovranno essere adeguatamente certificate da parte del Dipartimento Arpac di Avellino, in base alla estensione della convenzione tra Società Asiedev Ecologia SRL ed ARPAC- Dipartimento di Avellino sopra richiamata;
- b) la percentuale di miscelazione tra biostabilizzato e terreno vegetale dovrà essere nella proporzione del 50%, detta miscela dovrà essere utilizzata per i primi 50 cm di altezza del capping, mentre i restanti 50 cm del medesimo saranno costituiti da solo terreno vegetale: si precisa, nel merito, che, come da relazione tecnica acclusa al presente provvedimento, il quantitativo previsto è pari a 9.443 tonn di materiale avente codice EER 19.05.03 (pari a 15.735 mc) e 9.443 tonn di terreno vegetale (pari a 5.246 mc);**
- c) la quantità di biostabilizzato apportato dall'esterno non dovrà essere superiore a 15.735 m<sup>3</sup> e non potrà in nessun caso essere utilizzato per attività diverse alla realizzazione del capping della discarica;**
- d) la quantità massima di biostabilizzato eventualmente depositato sulle zone sommitali della discarica in regime di messa in riserva R13 non dovrà superare le 2000 Tonn di stoccaggio istantaneo, fermo restando che sono autorizzati due cumuli di 1000 tonnellate ciascuno aventi altezza non superiore ai 2 m (opportunamente zavorrati con teli impermeabili), da ubicare nella zona indicata nella planimetria di riferimento acclusa alla relazione tecnica generale allegata al presente decreto (Tavola 005 – 041D01E01 - ALLEGATO 1);
- e) il materiale biostabilizzato messo in riserva in R13 dovrà rispettare la normativa vigente in merito alla gestione rifiuti;
- f) il numero di mezzi d'opera per conferire il biostabilizzato ed il terreno vegetale non dovrà essere

superiore alle 5 unità giornaliere, in considerazione che ogni mezzo d'opera può trasportare circa 20 m<sup>3</sup> di materiale;

- g) dovrà essere data tempestiva comunicazione alla UOD 50.18.08 – Genio Civile di Ariano Irpino ed a questa UOD, nonché porre in essere tutte le attività conseguenziali, qualora vi saranno modifiche alla documentazione antisismica già depositata ed al progetto già autorizzato;
- h) conformemente alla nota prot. n. 16262 del 17/07/2024 trasmessa dal Comando dei VVF di Avellino, dovranno essere effettuati nuovi monitoraggi per la misurazione dei quantitativi massimi di biogas prodotti dalla discarica de qua: si precisa, in questo ambito, che gli esiti di tali rilevamenti (che dovranno iniziare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento) dovranno essere trasmessi tempestivamente al suddetto Comando, alla scrivente UOD, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, fermo restando che in caso di superamento delle soglie previste dalla normativa antincendio dovrà essere prodotta, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, apposita richiesta di valutazione progetto;
- i) dovrà essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto autorizzativo, nuovo ed idoneo cronoprogramma dei lavori oggetto della presente variante a questa UOD, all'Arpac- Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino ed al Comune di Ariano Irpino e di rispettarne le tempistiche;**
- j) tutte le operazioni di copertura dovranno essere svolte sotto la sorveglianza dei competenti organi di vigilanza ed in particolare dell'ARPAC;
- k) la società ASI-DEV Ecologia SRL dovrà continuare a condurre attività di monitoraggio già definite nei precedenti decreti autorizzativi;
- l) in caso di superamento delle CSC, nella fase di monitoraggio, il gestore della discarica dovrà provvedere ad attuare le necessarie misure di prevenzione e/o eventuale bonifica delle acque sotterranee;
- m) per l'utilizzo del materiale biostabilizzato bisognerà attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla DGR 8/2019 punto 7.4.3, nonché a quanto disposto dalla DGR 693 del 30/10/2018;

## **7. PRECISARE** che:

- la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo delle integrazioni e precisazioni prodotte nell'iter procedimentale, composto dai seguenti principali elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che vengono pubblicati in uno ad esso:

- Allegato 1- Relazione Tecnica Generale;
- Allegato 2 -Planimetria di Progetto: copertura e sistemazione definitiva;
- Allegato 3 – Planimetria area deposito biostabilizzato e deposito materiali;
- Allegato 4 - Planimetria sezioni longitudinali e trasversali di progetto;

## **8. FARE OBBLIGO**, altresì, alla Società ASI - DEV Ecologia SRL di:

- **inviare a questo ufficio, preventivamente all'inizio dei lavori autorizzati, l'originale della garanzia finanziaria (polizza fideiussoria) avente la durata di un anno maggiore rispetto al cronoprogramma di cui sopra, nelle modalità di cui all'Allegato 1, Parte Quinta (Garanzie Finanziarie) della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019. La scrivente U.O.D., acquisita in originale la garanzia finanziaria, provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, l'avvio effettivo all'esercizio per l'implementazione delle attività autorizzate secondo il progetto approvato;**

- di prorogare la scadenza della durata della garanzia di cui sopra, secondo le tempistiche e modalità

che saranno indicate dallo scrivente ufficio, qualora il cronoprogramma lavori non dovesse rispettare i termini riportati nel medesimo;

## **9. CONFERMARE**

- ogni condizione, ogni prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n. 159 del 21/11/2019 e successivo D.D. n.10 del 26/01/2021, non in contrasto con il presente provvedimento;

## **10. DARE ATTO che:**

- a. il legale rappresentante della società ASI-DEV s.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale del soggetto istante, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

## **11. FAR PRESENTE che:**

- il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è consentito esclusivamente per attività di recupero e riutilizzo del biostabilizzato (codice EER 19.05.03) e solo per le quantità necessarie alla realizzazione dei lavori di capping, e non anche per attività di smaltimento del biostabilizzato;

- le attività di cui alla presente autorizzazione sono connesse alla chiusura e gestione post mortem della discarica de quo di cui al D.D. n. 159/2019 e successivo D.D. n. 10 del 26/01/2021;

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

**12. NOTIFICARE**, il presente atto alla Società ASI-DEV Ecologia s.r.l. con sede legale in Avellino – Via Ireneo Vinci Guerra – Centro Direzionale Collina Liguorini;

**13. COMUNICARE**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il presente provvedimento ad ISPRA;

**14. TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Ariano Irpino (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, all'ASL- Grottaminarda, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, al Consorzio ASI, alla U.O.D. 50.18.08 - Genio Civile Ariano Irpino, alla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino Appennino Meridionale, all'ATO Rifiuti Avellino, all'EIC-Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla U.O.D. 50.07.22 - Strategia Agricola per le aree a bassa densità abitativa, alla Comunità Montana Valle Ufita, alla U.O.D. 50.06.05 Bonifiche, alla U.O.D. 70.05.04 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T. e alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

**15. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

